

CONVENZIONE EX ARTICOLO 15 L. 241/1990 Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani (ReMi)

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato "ISPRA") con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, C.A.P. 00144 Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, Dott. Marco Amanti,

E

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara** - con sede e domicilio fiscale Via degli Agostiniani n. 14, Chieti (CH) CAP 66100 - C.F. e P.Iva: 80004010668, agli effetti del presente atto, legalmente rappresentato dalla Soprintendente, Dott.ssa Chiara Delpino,

Pec: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

VISTO

- l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, con cui è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con attribuite le funzioni, e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, con cui è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”*;
- il Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- la Legge 28 giugno 2016, n 132 con cui è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

- il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 con cui è stato istituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* e, in particolare, gli artt. 1, 2; 3; 6; 7 bis, 17, 29, 131 e 10 co. 1, co. 3 lett. a) e d), co. 4 lett. a) e h);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019 con cui è stata istituita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;

PREMESSO CHE

- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive culture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- con Disposizione n. 1184/DG del 21/06/2023 il Direttore Generale dell'ISPRA, ad integrazione della disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, ha delegato al dott. Marco Amanti, titolare del Centro di responsabilità amministrativa CRA C03, quale Centro avente una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara è l'Istituto periferico del Ministero della Cultura, afferente alla Direzione Generale Archeologia

Belle Arti e Paesaggio, che esercita prioritariamente attività di tutela dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, dei beni architettonici e del paesaggio, nel territorio regionale abruzzese delle province di Chieti e Pescara, con riferimento alle norme dettate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137);

- con Decreto direttoriale n. 659 del 16.05.2024 è stato conferito l'incarico di Direttore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara alla Dott.ssa Chiara Delpino;

TENUTO CONTO CHE

- in data 02 ottobre 2015, presso l'Expo di Milano, l'ISPRA ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa (ratificato con Disposizione Direttoriale n. 1000/DG ISPRA del 04 novembre 2015 finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra ISPRA e i parchi e musei geominerari distribuiti sul territorio nazionale ed a favorire la creazione di una *“Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani”* (ReMi) nonché avviare proposte di rafforzamento dell'impianto normativo a sostegno del settore; il Protocollo individuava all'art. 3 gli strumenti di attuazione del Protocollo con la stipula di apposite convenzioni tra i vari firmatari a carattere non oneroso, oggi stipulate ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241/90;
- in data 15 febbraio 2016, con lettera protocollo n. 11598 a firma del Presidente ISPRA, Bernardo De Bernardinis, si è costituito il Comitato di Coordinamento previsto dall'art. 6 del citato Protocollo d'intesa e specificato nel [Regolamento](#) della *“Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani”* (di seguito Comitato);
- in data 24 febbraio 2016, in occasione della prima Riunione della Rete, è stato approvato il regolamento di funzionamento del Comitato (Verbale n. 1/2016 pubblicato al link OGGETTO: Riunione BIB-DOC (isprambiente.gov.it));
- dopo 9 anni di lavoro della Rete, coordinata da ISPRA, il numero degli aderenti è cresciuto con grande rapidità, molti degli obiettivi sono stati raggiunti, altri sono stati meglio individuati e mirati;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara ha presentato il 03/08/2023 con Prot. N. 0043088\2023 la richiesta di adesione alla Rete REMI;

- in data 30/10/2023 il coordinatore della rete REMI –comunicava alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara con Nota prot. 0058639/2023 l'accoglimento della richiesta e l'adesione della sopracitata, alla "Rete nazionale dei parchi e musei minerari";
- la presente Convenzione (articolo 15 della legge n.241/90) è finalizzata alla collaborazione in ordine alla prosecuzione e allo sviluppo delle linee di attività derivanti dall'art. 7 Allegato 2 - Dettaglio delle modalità di collaborazione tecnico-scientifica per l'analisi delle schede ICCD per siti minerari culturali - (convenzione di cui alla Disposizione 1488/DG del 2016] e successive, nonché a promuovere l'iter legislativo della Proposta di Legge n°4566 del 26 Giugno 2017 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale", ripresentata nel 2018, prima proposta unitaria elaborata nel nostro paese, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali fissati nel Protocollo d'Intesa di istituzione della Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi; le considerazioni che precedono, in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, trovano ulteriore conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ai soggetti pubblici- in materia di tutela dell’ambiente e promozione dei temi della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - (Premesse)

Le premesse e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 - (Oggetto)

L’ISPRA da tempo impegnata sulla tematica della tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi; coordina, dal 2009 la Giornata Nazionale delle Miniere in collaborazione con AIPAI (Associazione Italiana di Archeologia Industriale) e dal 2015 la rete dei musei e parchi minerari ReMi, promossa in collaborazione con la Regione Lombardia, e patrocinata da MASE, ANIM (Associazione Nazionale Ingegneri Minerari), AIPAI (Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Industriale), CNG (Consiglio Nazionale dei Geologi), ASSORISORSE, con l’obiettivo prioritario di promuovere in tutto il Paese i temi della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, la conoscenza reciproca, la diffusione delle informazioni e la promozione delle singole iniziative e proposte da parte dei siti musealizzati.

Gli obiettivi generali perseguiti dai vari Gruppi di Lavoro della Rete ReMi promossa da ISPRA. Sono:

1. promuovere in tutto il paese i temi della conservazione, tutela e valorizzazione del copioso e variegato patrimonio minerario dismesso;
2. creare un forum permanente che si occupi di sensibilizzare in vario modo le Istituzioni ed i cittadini verso una maggiore attenzione al patrimonio minerario dismesso, per promuovere la conoscenza reciproca, la diffusione delle informazioni e la promozione delle singole iniziative e proposte diffuse sul territorio nazionale;
3. attuare uno scambio costante di informazioni dove confrontarsi su terreni comuni, progetti, obiettivi e strumenti da mettere in campo per la valorizzazione dei siti;
4. sostenere tutte le iniziative intese a promuovere l’inserimento dei parchi minerari italiani nelle reti e negli organismi internazionali che si adoperano per la valorizzazione del patrimonio industriale minerario ai fini dello sviluppo di un turismo “culturale, responsabile sostenibile”;

5. analizzare e proporre soluzioni compatibili riguardo al problema normativo della messa in sicurezza e bonifica dei siti, insieme alle Regioni ed agli Enti Locali, non trascurando l'aspetto della legislazione prioritariamente alla valorizzazione del patrimonio e del paesaggio minerario;
6. analizzare e proporre soluzioni in merito per l'individuazione ed il miglioramento degli strumenti normativi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario antico e moderno ed anche del patrimonio mineralogico;

ART. 3 - (Compiti delle Parti)

ISPRA ReMi ha il compito di svolgere attività tecniche indirizzate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali della rete attraverso i gruppi di lavoro multidisciplinari già operanti nell'ambito delle tematiche di propria competenza. Le linee di attività e gli obiettivi specifici sono perseguiti da 4 gruppi di lavoro istituiti nel corso della seconda riunione di rete del 27 giugno 2016 ([Verbale022016.pdf \(isprambiente.gov.it\)](#)) e formalizzati ([convenzione_operativa.pdf \(isprambiente.gov.it\)](#)) nei quattro allegati della convenzione 2015/2018 riguardanti: analisi tecnico-normativa dei vari siti-museo aderenti alla rete mediante le schede di censimento; attività di divulgazione e comunicazione tra cui: aggiornamento sito web, Facebook, collana di documentari tematici, passaporto turistico ReMi, volume di pregio su ReMi, pubblicazione documenti tecnici e linee guida per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi, per la formazione di operatori turistici minerari; realizzazione e sperimentazione di una scheda di catalogazione applicabile ai siti industriali dismessi (di cui alla specifica convenzione ICCD, AIPSAM, CNR); iter legislativo del Disegno legge n. 4566, depositato alla Camera dei Deputati). Ogni Gruppo di Lavoro, su specifiche aree di attività, ha un responsabile/coordinatore che, in stretta collaborazione con il coordinatore generale della Rete, ha definito le azioni da intraprendere, gli obiettivi, le tempistiche informando sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli aggiornamenti intercorsi negli anni, durante le due/tre riunioni del Comitato di Coordinamento della ReMi. Il coordinamento tecnico di tutte le attività tra i vari soggetti è affidato al coordinatore generale della Rete. Il Gruppo di Lavoro - relativo alla realizzazione allo standard catalografico sui siti di interesse culturale, costituito dal coordinatore generale della Rete, Dott.ssa Agata Patanè, dal Dr. Pardi, sotto la guida del Prof. Pratesi del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze (rif. Allegato 2 Convenzione 2015-2018) ha realizzato una prima scheda, successivamente sottoposta alla visione e revisione dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero della Cultura (MiC), entrato ufficialmente nella Rete ReMi a dicembre 2020 (rif. Convenzione 2018). È stata redatta la scheda "SPD_Siti produttivi dismessi_BOZZA01" applicabile a tutti i siti di archeologia industriale.

Secondo la prassi prevista in fase di elaborazione di un nuovo standard, ISPRA ha avviato con ICCD e tutti i soggetti interessati, una fase di sperimentazione su casi reali (siti minerari dismessi e realtà produttive dismesse di natura non mineraria). L'attività di sperimentazione è in corso da anni ed in stato avanzato e realizzata ad opera dell'Associazione AIPSAM (Associazione Italiana Patrimonio Storico ed Archeominerario), del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, del CNR-ISPC - Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Parco Nazionale Museo delle Miniere dell'Amiata. Nel corso dell'ultima riunione di rete ReMi il [15 dicembre 2023](#) è stato presentato lo stato di avanzamento del progetto e comunicata la pubblicazione delle norme di compilazione funzionali al lavoro di sperimentazione, scaricabili al link:

[Normative in sperimentazione - ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione \(beniculturali.it\)](#)

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara intende svolgere attività di ricerca, con particolare riferimento alla sperimentazione della suddetta scheda SPD, applicata a un caso concreto, selezionato in termini di realtà produttive dismesse quale la Miniera Torretta, situata nel Comune di Roccamorice (PE), nel territorio del Parco Nazionale della Maiella, di cui la richiamata Soprintendenza è territorialmente competente. La miniera Torretta ha una valenza culturale notevole e importanti segni di archeologia industriale. Al suo interno e all'esterno conserva, infatti, gran parte delle infrastrutture originali. La miniera è suddivisa in diversi tratti. Il primo, lungo circa 200 metri, interamente percorribili, presenta una linea di binari con 17 carrelli abbandonati. Le altre diramazioni sono accessibili solo con attrezzature e competenze speleologiche, secondo quanto pubblicato al suddetto link relativo alle norme di compilazione di recente pubblicato, al fine di fornire il contributo tecnico.

Le attività si svolgeranno con il coordinamento dell'ISPRA, Dott.ssa Agata Patanè, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, coordinatore generale della Rete nazionale dei Parchi e Musei Minerari italiani in collaborazione con l'ICCD.

ART.4 - (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione digitale ed ha una durata di 4 (quattro) anni. La Convenzione potrà essere prorogata per giustificati motivi, previo accordo tra le Parti, entro il termine di scadenza della stessa.

ART. 5 - (Costi)

La presente Convenzione è stipulata a titolo gratuito.

Le Parti convengono che, di norma, ciascun soggetto firmatario sosterrà in proprio le spese di viaggio/trasferta per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

ART. 6 - (Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione per ISPRA è la dott.ssa Agata Patanè, coordinatore generale della Rete nazionale dei Parchi e Musei Minerari italiani.

Il Responsabile di Convenzione per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara è la Soprintendente, Dott.ssa Chiara Delpino, legale rappresentante e responsabile nel comitato Re.Mi. che ha designato la dott.^{ssa} Mariantonia Crudo come componente effettivo e referente operativo del comitato ReMi.

ART. 7 - (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 8 - (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, "in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa", uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 9 - (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla "Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani".

ART. 10 - (Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 25 giorni con posta elettronica certificata (PEC), salvo il completamento delle attività in corso.

ART. 11 - (Variazione attività previste)

Nei limiti della presente Convenzione, qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle prestazioni individuate.

ART. 12 - (Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR n.642/72) a seguito di autorizzazione n.0040594 del 29/04/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

ART. 13 - (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;

La Soprintendenza, in Via degli Agostiniani n. 14, Chieti (CH) PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

ART. 14 - (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

ART. 15 - (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale nel rispetto dell'art 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Per ISPRA
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Il Direttore
Dott. Marco Amanti

Per Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le Province di
Chieti e Pescara

La Soprintendente
Dott.ssa Chiara Delpino